

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 42 del 26/02/2014 - rif. PREC 207/13/L

Parere di Precontenzioso n. 42 del 26/02/2014 - rif. PREC 207/13/L d.lgs 163/06 Articoli 118, 37, 40 - Codici 118.1, 37.1, 40.1, 40.3

Artt. 37, comma 11 e 118 D. Lgs. 163/2006. Artt. 92, 107, 108, 109 d. P. R. 207/2010. Categorie prevalente e scorporabile. Qualificazione SOA. Subappalto- Le opere afferenti alla categoria scorporabile e subappaltabile OG11, se le relative lavorazioni risultano di importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera, e sono di importo superiore a 150.000 euro, non possono essere svolte direttamente dal concorrente privo della relativa qualificazione (art. 109, co. 2 d. P.R. n. 207/2010). Tali opere secondarie, rientrando nell'elenco di cui all'art. 107, co. 2 del d. P.R. n. 107/2010 (c.d. super specialistiche), devono essere subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; tuttavia, il subappalto, se le opere sono di importo singolarmente superiore al quindici per cento, è consentito nel limite del 30%. Pertanto, un'impresa che sia in possesso della sola categoria prevalente (OG2) ma che, tuttavia, difetti della qualificazione nella categoria OG11, scorporabile e subappaltabile, e non l'abbia subappaltata nei limiti dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, né abbia partecipato in ATI verticale o mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, deve essere estromessa dalla gara.